



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

Roma, 14 luglio 2015

*ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE DEL
PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO*

LORO SEDI

OGGETTO: Promozioni a ruolo aperto del personale del C.N.VV.F.

Per opportuna informazione, si trasmette l'unito appunto, concernente l'oggetto, pervenuto dalla competente Direzione Centrale per le Risorse Umane.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Pellos
Pellos Silly



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

APPUNTO

Si fa riferimento ai criteri concernenti il calcolo dell'anzianità di servizio necessaria ai fini delle promozioni a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, nello specifico, per il personale del ruolo dei Capi Squadra e Capi Reparto per il conseguimento della qualifica, rispettivamente, di Capo Squadra Esperto e Capo Reparto Esperto.

Al riguardo, l'Avvocatura dello Stato ha espresso, a seguito di apposito quesito formulato dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane, il proprio avviso in ordine alla questione, evidenziando come le norme di cui agli artt. 14 e 17 del decreto legislativo n. 217/2005 distinguono gli effetti giuridici della nomina a Capo Squadra a Capo Reparto, che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze in organico, da quelli economici, che decorrono dalla data di conclusione del corso di formazione.

Pertanto, aggiunge quell'Organo Legale, il computo degli anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore, utile al fine del conferimento della promozione a ruolo aperto a Capo Squadra Esperto e Capo Reparto Esperto, va calcolato sulla base del servizio effettivo, inteso in senso rigorosamente restrittivo, corrispondente al servizio effettivamente svolto nel livello prescritto e decorrente dalla data di attribuzione delle funzioni.

Non possono, quindi, avere rilievo, a tal fine, i periodi pregressi dati dalla retrodatazione degli effetti giuridici della nomina o dall'esercizio di fatto delle funzioni, senza il possesso formale della qualifica.

In tal senso si è formata una vasta giurisprudenza in materia, per cui solo l'effettiva prestazione del servizio determina il diritto alla corrispondente retribuzione, con una stretta correlazione tra trattamento economico corrispondente alla funzione e all'effettività del servizio prestato.

Nel caso di specie, l'Avvocatura dello Stato evidenzia che il criterio in base al quale determinare il numero di anni di effettivo servizio richiesti dagli artt. 14 e 17 del decreto legislativo n. 217/2005 per la promozione alla qualifica superiore deve coincidere con il calcolo dalla decorrenza economica della qualifica inferiore. Infatti, solo in tal modo, vi è la possibilità di considerare effettivamente svolte le mansioni corrispondenti al ruolo rivestito e maturato il diritto al trattamento economico correlato.